



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-113.0.0.-54

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Marzo il sottoscritto Bocca Lidia in qualita' di dirigente di Direzione Sviluppo Del Personale E Formazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020, SUL MEPA DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI GENOVA. CIG 8673800631. IMPEGNO DI SPESA

Adottata il 22/03/2021
Esecutiva dal 24/03/2021

22/03/2021	BOCCA LIDIA
------------	-------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-113.0.0.-54

OGGETTO: INDIZIONE DI TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020, SUL MEPA DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI GENOVA. CIG 8673800631. IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 12.11.2009 regolante l'utilizzo del Mercato Elettronico di cui al D.P.R. n. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021-2023;

Premesso che l'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede a carico delle Amministrazioni Pubbliche l'effettuazione di visite sanitarie periodiche nei confronti dei propri dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, nonché di visite sanitarie specialistiche in occasione di prima assunzione;

Considerato che si rende necessario assicurare la continuità del Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti comunali e provvedere alla nomina del Medico competente ai sensi del D. Lgs. n.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

81/2008, in ragione della prossima scadenza, in data 31.03.2021, del contratto attualmente in vigore;

Dato atto che

- oggetto dell'affidamento è il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e incarico di Medico competente, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, concernente le seguenti attività:
 - la collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, per la predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, per l'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e organizzazione del servizio di primo soccorso;
 - la programmazione e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e delle recenti disposizioni intervenute in relazione all'emergenza pandemica, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e in considerazione degli indirizzi scientifici più avanzati;
 - l'istituzione o l'aggiornamento, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
 - l'informazione ad ogni lavoratore interessato sul significato della sorveglianza sanitaria cui è sottoposto, dei risultati della sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, e, a richiesta dello stesso, il rilascio di copia della documentazione sanitaria;
 - la comunicazione, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi (R.S.P.P.), ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), dei risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - la visita dei luoghi di lavoro almeno una volta all'anno;
 - la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - la consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in possesso e l'informazione riguardo la necessità di conservazione;
 - l'invio all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D. Lgs. del n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore;
- in relazione all'articolazione del servizio richiesto, la spesa prevista risulta pari a Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, può procedersi tramite affidamento diretto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Rilevato che

- risulta attiva dal 5.02.2021 una Convenzione Consip della quale verranno utilizzati i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione del contratto, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006;
- è attivo sul Mepa di Consip il bando “Servizi – Servizi sanitari” che è utilizzabile per il servizio in oggetto;
- è attivo sul Mepa il Dott. Castiglioni Andrea, medico specialista in Medicina del Lavoro, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Genova e all'elenco nazionale dei Medici competenti;
- il Dott. Castiglioni Andrea, il quale ha già prestato attività di sorveglianza sanitaria presso Enti Pubblici, possiede la professionalità idonea a garantire l'esecuzione del Servizio di Sorveglianza Sanitaria, obbligatoria per l'Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;

Ritenuto dunque opportuno, indire una trattativa diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e incarico di Medico competente del Comune di Genova, dal 01.04.2021 al 31.03.2022, del valore complessivo di Euro 45.000,00, esente IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 18, del D.P.R. n. 633/72, sulla piattaforma Mepa di Consip con il sopra menzionato Dott. Castiglioni Andrea;

Ritenuto, altresì, opportuno porre a base della trattativa in argomento il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le specifiche del servizio richiesto;

Rilevato, altresì, che la presente procedura non è frazionabile in lotti stante l'unitarietà ed omogeneità delle prestazioni richieste;

IL DIRIGENTE DETERMINA

- 1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano integralmente, una trattativa diretta con il Dott. Castiglioni Andrea (P. IVA: 03107380101) per l'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e incarico di Medico competente del Comune di Genova, dal 01.04.2021 al 31.03.2022, per il valore complessivo di 45.000,00 (quarantacinquemila/00), IVA esente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 18, del D.P.R. n. 633/72.– CIG 8673800631, sulla piattaforma MEPA di Consip, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020;
- 2) di approvare il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le specifiche del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e incarico di Medico competente, da porre a base della trattativa in oggetto;
- 3) di dare atto che RUP della presente procedura è la Dott.ssa Lidia Bocca, quale Direttore della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/90;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 4) di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990;
- 6) di prenotare gli impegni di spesa come segue:
- Euro 33.750,00, al Capitolo n. 3168 "Prestazioni professionali e specialistiche", c.d.c. 143.6.32 - P.d.c. 1.03.02.11.99 del Bilancio 2021 (**IMP. 2021/7077**);
 - Euro 11.250,00, al Capitolo n. 3168 "Prestazioni professionali e specialistiche", c.d.c. 143.6.32 - P.d.c. 1.03.02.11.99 del Bilancio 2022 (**IMP. 2022/385**);
- 7) di dare atto che l'impegno è assunto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 8) di demandare a successivo provvedimento l'affidamento ad esito della presente trattativa diretta, per l'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e incarico di Medico competente del Comune di Genova, CIG: 8673800631;
- 9) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-113.0.0.-54

AD OGGETTO

INDIZIONE DI TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020, SUL MEPA DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI GENOVA. CIG 8673800631. IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE**

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL
COMUNE DI GENOVA DAL 01.04.2021 AL 31.03.2022.**

CIG: 8673800631

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio in affidamento è il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e l'incarico di Medico competente, ai sensi D. Lgs. n. 81/2008. Nello specifico, l'affidamento dovrà riguardare le funzioni di Medico Competente coordinato, quale figura necessaria prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 per l'attuazione della Sorveglianza Sanitaria.

ART. 2–SPECIFICHE ED ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere prestato dal 01.04.2021, ovvero dalla data che verrà indicata nel provvedimento di assegnazione del servizio, al 31.03.2022.

CIG: 8673800631.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lidia Bocca, in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione.

Stante l'unitarietà ed omogeneità della prestazione richiesta, il presente appalto non è suddiviso in lotti.

Ad intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, trattandosi di attività alle quali occorre assicurare continuità, dovrà essere garantito con tempestività l'avvio del servizio da parte dell'aggiudicatario. È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

In particolare, con riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia di Igiene e Medicina del Lavoro, l'esecuzione del presente affidamento dovrà ricomprendere le seguenti attività:

1. la collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, per la predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, per l'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e organizzazione del servizio di primo soccorso;
2. la programmazione e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e delle recenti disposizioni intervenute in relazione all'emergenza pandemica, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e in considerazione degli indirizzi scientifici più avanzati;
3. l'istituzione o l'aggiornamento, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
4. l'informazione ad ogni lavoratore interessato sul significato della sorveglianza sanitaria cui è sottoposto, dei risultati della sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, e, a richiesta dello stesso, il rilascio di copia della documentazione sanitaria;
5. la comunicazione, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi (R.S.P.P.), ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), dei risultati anonimi collettivi derivati

dall'attività annuale di sorveglianza, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

6. la visita dei luoghi di lavoro almeno una volta all'anno;
7. la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
8. la consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in possesso e l'informazione riguardo la necessità di conservazione;
9. l'invio all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D. Lgs. n. 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore.

ART. 3 – VALORE DEL SERVIZIO

In considerazione dell'articolazione dell'affidamento, l'importo complessivo posto a base della trattativa è pari a Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00). Il servizio è esente IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/1972.

Non saranno ammesse offerte di importo complessivo pari o superiore a Euro 45.000,00.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 non sono previsti costi della manodopera e oneri per gli adempimenti alle disposizioni in materia di sicurezza.

L'importo di aggiudicazione, comprensivo di tutte le prestazioni ed oneri, dovrà rimanere fisso e invariato per l'intera durata della prestazione di servizi e l'offerente è vincolato alla propria offerta per tutto il periodo della vigenza contrattuale.

ART. 4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA

La presente trattativa diretta è stata predisposta sullo specifico bando del Mepa di Consip.

Gli offerenti dovranno allegare in procedura il DGUE e il documento "dichiarazioni integrative DGUE", debitamente compilati e firmati.

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'[art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120 del 2020](#), è prevista l'esenzione della garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Obblighi pre-contrattuali

L'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, ove richiesta, marca da bollo da 16,00 euro, di cui all'art. 6 del presente capitolato, e modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari) entro e non oltre il termine perentorio indicato dalla relativa richiesta.

Obblighi in materia di protezione dei dati personali

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., garantendo altresì il rispetto del segreto professionale.

L'aggiudicatario dovrà in particolare:

- mantenere strettamente riservati e, comunque, rigorosamente soggetti ad obbligo di segretezza tutti i dati dei quali verrà a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico affidatogli dal Comune di Genova;
- mantenere assolutamente riservata ogni conoscenza che acquisirà nell'esecuzione dell'incarico affidatogli dalla Committente;
- non trattenere le cose e i documenti ricevuti se non in funzione dell'attività di cui al presente affidamento;
- non avvalersi di alcuno dei dati dei quali verrà a conoscenza per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni di alcun genere;
- consegnare al Datore di Lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso al momento della cessazione del servizio in oggetto.

Esecuzione del contratto

L'esecuzione della prestazione prevista dal contratto dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il Medico Competente, per lo svolgimento dell'attività di Sorveglianza Sanitaria di cui all'oggetto, dovrà garantire la presenza presso gli Ambulatori della Civica Amministrazione per almeno 20 ore settimanali articolate su almeno 3 giorni la settimana nella fascia oraria 8.00/16.00.

Durante l'orario settimanale dovranno essere assicurate 35 visite, per un totale di circa 1500 visite annue, con effettuazione di esame ergoftalmologico, audiometrico e/o spirometrico se previsti dal Protocollo sanitario. Tali prestazioni saranno effettuate con strumentazione messa a disposizione dall'Amministrazione. Eventuali altri esami strumentali o ematochimici saranno effettuati, a carico dell'Amministrazione, presso strutture già in rapporto di convenzione con l'Ente.

La redazione e/o l'aggiornamento della cartella sanitaria, dovrà essere effettuata tramite il software Winasped in uso presso questa Amministrazione per la gestione della Sorveglianza Sanitaria.

L'organizzazione delle visite e delle altre attività richieste al Medico competente sarà gestita dalla Segreteria della Sorveglianza Sanitaria del Comune di Genova.

Eventuali modifiche all'orario dovranno essere previamente concordate con il Medico competente coordinatore ed accettate per iscritto dal Comune di Genova.

Il Comune di Genova si riserva inoltre di indicare all'aggiudicatario, che dovrà procedere di conseguenza, qualsiasi variazione al programma stabilito che si renda necessaria per un più proficuo svolgimento delle prestazioni in base all'andamento del servizio.

Durante la validità del contratto, le eventuali proposte di variazioni da parte dell'aggiudicatario rispetto al programma indicato dovranno essere valutate e, se del caso, specificatamente concordate e approvate per iscritto dal Comune di Genova.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità. L'aggiudicatario dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008. Non è ammessa alcuna sostituzione del medico competente incaricato.

ART. 6 – SPESE DI BOLLO A CARICO DITTA AGGIUDICATARIA

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione n. 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di Euro 16,00 anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA.

Pertanto, l'aggiudicatario prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta alla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00 (sedici/00) od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, subordinata al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la conformità delle prestazioni rispetto a tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10.

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Stante la specificità delle prestazioni oggetto dell'affidamento, non è ammesso il subappalto.

ART. 10 – PENALI

Nel caso in cui l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente Capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivata giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari allo 1‰ (1 per mille) del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione della convenzione per inadempimento contrattuale.

Inoltre, in caso di mancata partecipazione alle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D. Lgs. n.81/2008, in carenza di sufficienti motivazioni relative all'impedimento, si applicherà una penale pari a € 200,00 (Euro duecento/00).

Resta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalle vigenti normative.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo PEC, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto tramite compensazione del credito dovuto per i servizi svolti ovvero escussione della garanzia definitiva.

ART. 11– FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Civica Amministrazione, in caso di affidamento del servizio, procederà alla liquidazione del corrispettivo a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, a **cadenza trimestrale posticipata**, in cui dovranno essere elencate prestazioni effettuate nel periodo di riferimento.

L'aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, ai sensi della L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213, e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova - Direzione Sviluppo del Personale e Formazione, indicando il seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO: IFTS8Z . Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG dell'affidamento, in numero d'ordine SIB indicato dalla Civica Amministrazione, nonché i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972, inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti o split payment" e la descrizione delle prestazioni.

Il metodo di liquidazione delle fatture c.d. "split payment" prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dell'aggiudicatario, al quale verrà corrisposto soltanto

l'imponibile. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti o split payment" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema.

La liquidazione della fattura è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del DPR 50/2016, al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

In attuazione dell'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, dall'importo di fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50%, provvedendo in tal modo alla fatturazione del 99,50% degli importi dovuti. L'importo ritenuto a norma di legge potrà essere contabilizzato e liquidato soltanto al termine dell'affidamento, a garanzia di eventuali debiti c/o gli enti previdenziali, così come previsto dalla normativa vigente sopra richiamata e a prescindere dalla regolarità del DURC.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questa si verificherà, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 15 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato speciale di servizio, si fa rinvio alle "Condizioni Generali" del Bando MEPA SERVIZI, alle norme del D. Lgs n. 50/2016, al Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.